

Allegato 1: Regolamento UE sulla deforestazione

- 1.1 In relazione a un qualsiasi caffè (“Prodotto”) fornito dal Venditore all'Acquirente ai sensi del Contratto e consegnato dall'esterno dell'Unione Europea (“UE”) all'interno dell'UE, l'Acquirente sarà considerato un operatore ai sensi dell'EUDR.
- 1.2 Nella misura in cui sorgono obblighi per il Venditore ai sensi dell'EUDR, il Venditore dichiara e garantisce che tale Prodotto è:
 - 1.2.1 Non derivante da deforestazione, come definito ai sensi dell'EUDR;
 - 1.2.2 Prodotto in conformità e nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
 - 1.2.3 Mantenuto separato da qualsiasi prodotto e/o merce che non sia non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR, o di origine sconosciuta.
- 1.3 Nella misura in cui sorgono obblighi per il Venditore ai sensi dell'EUDR, il Venditore deve preparare una dichiarazione di due diligence in relazione al Prodotto in conformità con l'EUDR per garantire la conformità con le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra.
- 1.4 Nella misura in cui (a) sorgono obblighi per il Venditore ai sensi dell'EUDR e su richiesta dell'Acquirente; o (b) è specificamente richiesto dall'Acquirente in relazione agli obblighi dell'Acquirente ai sensi dell'EUDR, entro 10 giorni lavorativi, il Venditore dovrà, a sua esclusiva discrezione e al meglio delle sue conoscenze, fornire all'Acquirente le informazioni specificate nell'Allegato II dell'EUDR o come altrimenti specificato dall'Acquirente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - 1.4.1 Paese o luogo di origine e/o produzione del Prodotto;
 - 1.4.2 Geolocalizzazione di tutti i terreni in cui il Prodotto è stato prodotto, insieme a data o intervallo di tempo della produzione;
 - 1.4.3 Il risultato della due diligence richiesta ai sensi dell'EUDR e i numeri di riferimento della dichiarazione di due diligence associata (se applicabile);
 - 1.4.4 Nome, indirizzo postale e email di tutte le organizzazioni che abbiano fornito il Prodotto al Venditore;
 - 1.4.5 Informazioni verificabili che attestino che il Prodotto è non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR; e
 - 1.4.6 Informazioni verificabili che attestino la conformità a tutte le leggi locali relative alla legalità dell'uso del terreno (ad es., la necessità di autorizzazioni di sviluppo o permessi ambientali) in cui il Prodotto è stato prodotto.
- 1.5 Previo consenso scritto del Venditore (tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato), l'Acquirente potrà divulgare le informazioni fornite dal Venditore in conformità con la clausola 1.4 ai clienti dell'Acquirente o ad altri acquirenti, alle autorità competenti e/o ad altre terze parti nella misura strettamente necessaria per adempiere agli obblighi dell'Acquirente ai sensi dell'EUDR o dei relativi accordi in essere con i clienti dell'Acquirente.
- 1.6 L'Acquirente riconosce e accetta che le informazioni fornite dal Venditore in conformità alla clausola 1.4 saranno comunicate al Venditore dai fornitori del Venditore. L'Acquirente riconosce inoltre che è responsabile di condurre la propria due diligence ai sensi dell'EUDR e di garantire che le informazioni fornite in conformità alla clausola 1.4 siano complete, veritiere e accurate prima di immettere sul mercato o rendere disponibile sul mercato il Prodotto.
- 1.7 Fatto salvo quanto previsto dalla clausola 1.1, l'Acquirente dovrà informare tempestivamente il Venditore al ricevimento delle informazioni fornite ai sensi della clausola 1.4 (e in ogni caso entro 5 giorni lavorativi) qualora ritenga che vi siano problemi con le informazioni fornite (tale notifica dovrà includere dettagli su quali siano i problemi e perché l'Acquirente li ritenga tali) e, a seguito di tale notifica, l'Acquirente e il Venditore dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere eventuali conflitti o discrepanze. In assenza di accordo tra il Venditore e l'Acquirente dopo un periodo di 7 giorni, l'Acquirente e il Venditore possono concordare di nominare un fornitore terzo indipendente e rispettabile (selezionato a discrezione del Venditore), per verificare in modo indipendente la sufficienza e/o l'accuratezza delle informazioni fornite in conformità con la clausola 1.4, i cui costi devono essere suddivisi equamente tra Acquirente e Venditore. Il parere del fornitore terzo indipendente e rispettabile sarà vincolante per Venditore e Acquirente. Per maggiore chiarezza, l'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare la consegna del Prodotto senza motivo e senza seguire la procedura stabilita nella presente clausola 1.7. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, responsabilità, reclami, azioni, sentenze, transazioni, interessi, premi, sanzioni, multe, costi o spese di qualsiasi tipo sostenuti dall'Acquirente e derivanti da o in relazione all'EUDR o alle informazioni fornite dal Venditore ai sensi della clausola 1.4 volontariamente o in altro modo.
- 1.8 In caso di modifiche o altri cambiamenti normativi dell'EUDR, il presente Allegato 1 sarà considerato aggiornato per riflettere tali modifiche o cambiamenti a partire dalla data di tali modifiche o cambiamenti.